

DELIBERAZIONE 22 FEBBRAIO 2018
93/2018/E/EEL

APPROVAZIONE DI 5 VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI PRODUTTORI, IN
MATERIA DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
CONNESSI IN MEDIA TENSIONE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
84/2012/R/EEL

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1008^a riunione del 22 febbraio 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera g), comma 20, lettera c) e comma 22;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, 250/04, recante direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (ovvero al ramo della medesima azienda titolare delle attività di trasmissione e di dispacciamento ora conferito a Terna – Rete elettrica nazionale S.p.a. – di seguito: Terna) per l'adozione del codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di cui al DPCM 11 maggio 2004;

- la deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 e il relativo Allegato A (di seguito: TIQE 2012-2015);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 84/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 165/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 165/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 243/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 243/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2014, 582/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 582/2014/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2016, 242/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 242/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 613/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 613/2016/E/eel);
- il Testo Integrato Connessioni Attive, da ultimo modificato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 581/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 876/2017/A, con cui l’Autorità ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 dell’Autorità;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- l’Allegato A70 al Codice di rete recante “Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita” (di seguito: Allegato A70);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21);
- la Guida del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 82-25 (di seguito: Guida CEI 82-25).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 84/2012/R/eel, l’Autorità ha disposto l’ampliamento del campo di funzionamento (in termini di frequenza e tensione) degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di bassa e media tensione, come previsto dal paragrafo 5 dell’Allegato A70 al Codice di rete; l’intervento di ampliamento del campo di funzionamento degli impianti di produzione si è reso urgente ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale, soprattutto in vista della successiva stagione estiva;
- con la deliberazione 84/2012/R/eel, l’Autorità ha, tra l’altro:
 - a) verificato positivamente l’Allegato A70 al Codice di rete presentato da Terna in quanto conforme alle disposizioni dell’Autorità in materia, definendo le

- disposizioni per l'applicazione del medesimo Allegato A70 agli impianti di produzione;
- b) previsto che agli impianti di produzione che vengono connessi alle reti di bassa e media tensione e che entrano in esercizio in data successiva al 31 marzo 2012 si applichino le disposizioni previste dai paragrafi 5 e 8 dell'Allegato A70 al Codice di rete;
 - c) previsto interventi di adeguamento sugli impianti di produzione di potenza superiore a 50 kW connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012. Tali interventi di adeguamento sono realizzati dai singoli produttori, sotto il coordinamento delle imprese distributrici, entro il 31 marzo 2013. L'adeguamento degli impianti di produzione già in esercizio si è reso necessario poiché gli interventi previsti dalla medesima deliberazione 84/2012/R/eel rivestono i caratteri dell'urgenza, anche in considerazione delle gravi criticità relative alla gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale;
 - d) previsto che gli interventi di adeguamento di cui alla precedente lettera c) riguardino le sole prescrizioni previste dai paragrafi 5 e 8 dell'Allegato A70 (relative alla modifica delle regolazioni delle protezioni di interfaccia al fine di ampliare il campo di funzionamento in termini di frequenza e tensione degli impianti di produzione e l'installazione del sistema di protezione di interfaccia a sblocco voltmetrico) in quanto implementabili rapidamente e con costi che non compromettono la redditività dell'investimento effettuato;
 - e) previsto un premio, confermato con la deliberazione 165/2012/R/eel, per i produttori che hanno completato entro il 30 giugno 2012 gli interventi di adeguamento di cui alla precedente lettera c), quantificato pari a 2.000 euro e 5.000 euro rispettivamente se l'impianto di produzione è stato realizzato prima o dopo l'entrata in vigore della Guida CEI 82-25; e che ai produttori che hanno completato gli interventi di adeguamento successivamente al 30 giugno 2012 ed entro il 31 ottobre 2012 sia riconosciuto un premio decrescente, su base mensile, rispetto a quello sopra indicato; e che tale premio sia erogato a condizione che l'impianto di produzione in questione non sia tenuto al versamento del corrispettivo tariffario specifico CTS di cui all'articolo 41 del TIQE 2012-2015;
 - f) previsto che l'impresa distributtrice effettui un sopralluogo sugli impianti di produzione oggetto degli interventi di adeguamento di cui alla precedente lettera c) al fine di verificare l'avvenuta installazione dei dispositivi richiesti; e che, visto il carattere d'urgenza, alle imprese distributrici venga riconosciuto un corrispettivo pari a 200 euro per ciascuno dei predetti sopralluoghi, in deroga quindi agli strumenti tariffari normalmente utilizzati per la remunerazione delle medesime imprese;
 - g) previsto che nei casi in cui:
 - la verifica di cui alla precedente lettera f) effettuata dall'impresa distributtrice abbia avuto esito negativo, ovvero

- il produttore, nonostante il sollecito da parte dell'impresa distributrice, non adegui i propri impianti di produzione secondo le tempistiche e le modalità previste dall'articolo 5 della deliberazione 84/2012/R/eel, l'impresa distributrice ne dia comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) e al produttore. In tali casi il GSE sospende l'erogazione degli incentivi, ove previsti, fino all'avvenuto adeguamento degli impianti di produzione;
- h) previsto che l'Autorità valuti successivamente gli interventi da assumere nei confronti dei produttori che, pur avendone l'obbligo, non hanno completato gli interventi di adeguamento di cui alla precedente lettera c) entro il 31 marzo 2013, fino a disporre l'impossibilità a rimanere connessi alla rete elettrica;
- successivamente, con la deliberazione 243/2013/R/eel, l'Autorità, modificando e integrando la deliberazione 84/2012/R/eel, ha, tra l'altro:
 - a) previsto il proseguimento dell'adeguamento alle prescrizioni previste dall'Allegato A70 degli impianti di produzione di generazione distribuita già in esercizio alla data del 31 marzo 2012, definendone condizioni e modalità nel caso di impianti di produzione di potenza superiore a 6 kW connessi in bassa tensione e nel caso di impianti di produzione di potenza fino a 50 kW connessi in media tensione, dando seguito a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto interministeriale 5 luglio 2012. In particolare, è stato previsto che i produttori avrebbero dovuto adeguare alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell'Allegato A70:
 - entro il 30 giugno 2014, gli impianti di produzione di potenza superiore a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012 e gli impianti di produzione di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio alla medesima data;
 - entro il 30 aprile 2015, gli impianti di produzione di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012
 e che, in deroga a quanto previsto dal medesimo paragrafo 5 dell'Allegato A70, i predetti impianti di produzione dovessero rimanere connessi alla rete almeno all'interno dell'intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, fermo restando quanto già previsto dai commi 6.3 e 6.3bis della deliberazione 84/2012/R/eel;
 - b) previsto che trovino applicazione modalità simili a quelle di cui alla deliberazione 84/2012/R/eel ai fini della verifica dell'avvenuto adeguamento degli impianti di produzione, con particolare riferimento ai sopralluoghi effettuati dalle imprese distributrici e alla sospensione degli incentivi nel caso di esito negativo delle verifiche o nel caso in cui vi sia l'evidenza di disapplicazioni della medesima deliberazione, adeguando (ove necessario) la regolazione generale già definita a tale scopo nella medesima deliberazione;
- con la medesima deliberazione 243/2013/R/eel, l'Autorità ha, tra l'altro, raccomandato al GSE, con riferimento ai servizi di scambio sul posto e di ritiro dedicato, di dare applicazione alle clausole delle relative convenzioni che

prevedono la sospensione dell'efficacia delle medesime convenzioni in caso di inadempienza agli obblighi ivi previsti o richiamati (per quanto attiene al caso di specie, le norme in materia di connessioni di impianti di produzione alla rete, tra cui rientrano le disposizioni di cui alla deliberazione 84/2012/R/eel), fino all'avvenuto adeguamento degli impianti di produzione, dando adeguato preavviso ai produttori coinvolti;

- con la deliberazione 613/2016/E/eel, l'Autorità, dando seguito alla previsione di valutare gli interventi da assumere nei confronti dei produttori che, pur avendone l'obbligo, non hanno completato gli interventi di adeguamento previsti dalla deliberazione 84/2012/R/eel, tra l'altro:
 - a) ha intimato ai produttori che non hanno ancora ottemperato alle prescrizioni degli articoli 5 e 5bis della deliberazione 84/2012/R/eel di procedere in tal senso adeguando, in via prioritaria, gli impianti di produzione di taglia superiore in ragione del loro maggiore impatto sul funzionamento della rete elettrica rispetto a quelli di potenza inferiore; a tal fine, i produttori avrebbero dovuto procedere entro e non oltre:
 - il 31 gennaio 2017, nel caso degli impianti di produzione di potenza superiore a 50 kW connessi alle reti di media tensione;
 - il 31 marzo 2017, nel caso degli impianti di produzione di potenza fino a 50 kW connessi alle reti di media tensione;
 - b) in attuazione a quanto già disposto dalle deliberazioni 84/2012/R/eel e 243/2013/R/eel nonché dal decreto interministeriale 5 luglio 2012, ha prescritto al GSE, qualora non avesse già provveduto, di sospendere con effetto immediato:
 - l'erogazione degli incentivi e/o
 - l'efficacia delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato, nei confronti dei gestori degli impianti di produzione di cui all'Allegato 1 alla medesima deliberazione 613/2016/E/eel (impianti di produzione connessi in media tensione risultanti non adeguati a ottobre 2016 alle prescrizioni degli articoli 5 e 5bis della deliberazione 84/2012/R/eel) che accedono ai meccanismi incentivanti e/o ai servizi di scambio sul posto e di ritiro dedicato, fino all'avvenuto adeguamento degli stessi;
 - c) al fine di preservare la sicurezza del sistema elettrico, ha previsto che gli impianti di produzione non adeguati siano disconnessi dalla rete elettrica, stabilendo, in particolare, che:
 - nel caso di impianti di produzione non facenti parte di altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC), il gestore di rete effettui la disattivazione della connessione dandone informazione a Terna;
 - nel caso di impianti di produzione facenti parte di ASSPC, il produttore apra in modo permanente l'interruttore del dispositivo di generatore dandone comunicazione al gestore di rete affinché questo possa effettuare le opportune verifiche secondo modalità autonomamente definite, in esito alle quali provvede a darne informazione a Terna.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g, della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- come disposto dall'Autorità con le deliberazioni 582/2014/E/eel e 242/2016/E/eel, sono già state effettuate rispettivamente 5 (cinque) e 10 (dieci) verifiche ispettive presso impianti di produzione oggetto degli interventi di adeguamento previsti dall'articolo 5 della deliberazione 84/2012/R/eel (impianti di produzione di potenza superiore a 50 kW connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012), al fine di accertare l'avvenuto adeguamento dei medesimi impianti di produzione, nonché la persistenza, anche dopo la verifica svolta dall'impresa distributrice, delle condizioni oggetto di adeguamento;
- nel corso delle suddette verifiche ispettive sono state accertate alcune difformità rispetto alla regolazione vigente;
- la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha pertanto segnalato alla Direzione Accountability e Enforcement la necessità di proseguire l'attività di verifica, effettuando, nel corso dell'anno 2018, 5 (cinque) ulteriori verifiche ispettive presso impianti di produzione oggetto degli interventi di adeguamento previsti dall'articolo 5 della deliberazione 84/2012/R/eel, con il fine di accertare l'avvenuto adeguamento dei medesimi impianti di produzione, nonché la persistenza, anche dopo la verifica svolta dall'impresa distributrice, delle condizioni oggetto di adeguamento;
- la scelta degli impianti di produzione da sottoporre alle verifiche ispettive oggetto del presente provvedimento avviene in funzione della potenza installata e della distribuzione territoriale dei medesimi impianti di produzione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare cinque verifiche ispettive nei confronti di produttori di energia elettrica in materia di applicazione delle disposizioni previste dall'Allegato A70 al Codice di rete;
- prevedere che le verifiche ispettive di cui al precedente alinea siano limitate ai casi di adeguamento degli impianti di produzione di potenza superiore a 50 kW connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012, in considerazione del fatto che su tali impianti di produzione era necessaria un'azione del produttore e una successiva verifica dell'impresa distributrice, mentre nei casi di impianti di produzione entrati in esercizio in data successiva al 31 marzo 2012 il rispetto delle disposizioni previste dall'Allegato A70 al Codice di rete (come recepite dalla Norma CEI 0-16 e dalla Norma CEI 0-21) è condizione necessaria affinché le imprese distributrici possano erogare il servizio di connessione;

- prevedere che le verifiche ispettive siano condotte presso l'impianto di produzione, utilizzando opportuni strumenti atti a verificare il rispetto dei requisiti resi obbligatori dalla deliberazione 84/2012/R/eel, alla presenza dell'impresa distributrice territorialmente competente in quanto soggetto coinvolto nella realizzazione, attivazione ed esercizio della connessione;
- avvalersi dell'ausilio di un supporto tecnico fornito da altri soggetti esterni all'Autorità che siano in possesso delle necessarie competenze e professionalità e garantiscano una posizione di terzietà, imparzialità e indipendenza rispetto ai produttori di energia elettrica e alle imprese distributrici interessati

DELIBERA

1. di effettuare, entro il 31 dicembre 2018, n. 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di n. 5 (cinque) produttori di energia elettrica che hanno la disponibilità di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 kW connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012, secondo le modalità definite nel documento "*Verifiche ispettive in materia di adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica connessi in media tensione ai sensi della deliberazione 84/2012/R/eel*" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al punto 1. siano effettuate, congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo produttore di energia elettrica e all'impresa distributrice interessati di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al punto 1. siano effettuate anche tramite il supporto tecnico di soggetti esterni all'Autorità che siano in possesso delle necessarie competenze e professionalità e garantiscano una posizione di terzietà, imparzialità e indipendenza rispetto ai produttori di energia elettrica e alle imprese distributrici interessati, dando mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità per tutte le azioni a seguire finalizzate alla contrattualizzazione dei relativi incarichi;
4. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di richiesta di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa, gli avvisi di cui al precedente punto 2 e le notifiche di cui al precedente punto 4;
6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 - Prestazioni

- professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio
1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni